

DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER I CITTADINI E LE IMPRESE E DI RIORDINO NORMATIVO

RELAZIONE

Finalità e impatto.

Il disegno di legge contiene una serie di misure di semplificazione che arricchiscono il quadro degli interventi di sburocratizzazione dell'amministrazione, indispensabili per la riduzione degli oneri amministrativi e informativi a carico di cittadini e imprese ed utili per il rilancio dell'economia.

Si tratta di misure di semplificazione a costo zero che, in coerenza con precisi impegni assunti in sede comunitaria, permettono, come richiesto anche dalle maggiori associazioni imprenditoriali, di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.

In proposito, si sottolinea che le misure fino ad oggi adottate, comprese quelle contenute nel "Semplifica Italia", hanno consentito di realizzare un risparmio stimato, a regime, di 8,14 miliardi di Euro (pari al 31,3% degli oneri) e che il nuovo provvedimento, con gli ulteriori risparmi che ne deriveranno, darà un importante contributo al rispetto degli impegni assunti.

Il disegno di legge si compone di n. **39** articoli, il cui contenuto viene di seguito illustrato.

L'**articolo 1** prevede una delega legislativa per il riassetto e la codificazione nelle materie di istruzione, università e ricerca, ambientale, delle leggi metriche, di società fiduciarie e di revisione, di borse merci, nonché in materia di società di mutuo soccorso.

Il comma 2 rinvia quali principi e criteri direttivi della delega all'articolo 20 della legge n. 59/1997.

Il comma 3 stabilisce la procedura di adozione dei decreti legislativi: proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri competenti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché, successivamente, del parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano entro sessanta giorni. Decorsi i termini, i decreti legislativi possono essere comunque approvati. Il comma 4 prevede che entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati possano essere adottate disposizioni integrative e correttive dei decreti stessi

L'**articolo 2** disciplina la delega al Governo all'adozione, entro due anni, di decreti legislativi contenenti disposizioni anche modificative della disciplina vigente, per il riordino, l'armonizzazione e il coordinamento di tutte le norme legislative e regolamentari in materia di istruzione, università e ricerca. Vengono stabiliti i principi e criteri direttivi della delega: organizzazione delle disposizioni vigenti alla data di adozione dei decreti per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione delle strutture, ivi compresi gli organi collegiali della scuola, e dei procedimenti; individuazione e indicazione delle previgenti disposizioni abrogate; semplificazione e riordino del regime dei controlli e delle valutazioni delle attività e dell'organizzazione delle università, ivi compresi gli organismi preposti, in conformità al principio di autonomia delle università medesime sancito dall'articolo 33 della Costituzione, attraverso la riduzione dei controlli e delle valutazioni di tipo preventivo e l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze, con esclusione delle norme in materia di contabilità. Il comma 2 rinvia alla procedura di adozione dei decreti legislativi disciplinata dall'articolo 1, comma 3, della presente legge. Il comma 3 reca disposizioni di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 disciplina la delega al Governo volta alla codificazione in materia ambientale da esercitarsi entro due anni. Al tal riguardo, il governo adotta uno o più decreti legislativi volti a correggere o integrare le norme in materia di tutela ambientale al fine del completamento del quadro normativo contenuto nel D.Lgs. n. 152 del 2006, nel rispetto delle regole costituzionali in materia di riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni. Al comma 1, si individuano, i principi e criteri direttivi per il riassetto dei seguenti settori:

- i principi di tutela ambientale ivi compresa la disciplina dell'accesso in materia ambientale;
- le funzioni e organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare, degli enti e società da esso vigilati, delle commissioni e altri organismi, comunque denominati, da esso vigilati; in tale ambito si procederà anche ad una ricognizione dei compiti di tutela ambientale di altri enti e organi, anche di polizia;
- valutazione di impatto ambientale, valutazione di impatto strategica, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale;
- bonifiche ambientali, prevenzione e risarcimento del danno ambientale;
- rimedi stragiudiziali e giudiziali in materia ambientale;
- parchi nazionali, riserve e aree naturali nonché marine protette, zone umide, e zone a qualunque titolo interessate da profili ambientali, tutela della biodiversità, della biosicurezza, della fauna e della flora, tutela e difesa del mare e dell'ambiente marino e costiero;
- difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
- tutela delle acque dall'inquinamento;
- gestione delle risorse idriche;
- gestione dei rifiuti, ivi compresa la disciplina in tema di discariche e impianti di smaltimento, riciclo, recupero, nonché la gestione dei rifiuti, connessa alle situazioni emergenziali;
- tutela e qualità dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
- infrastruttura per l'informazione territoriale (*Inspire*);
- fiscalità ambientale;
- commercio di emissioni inquinanti;
- prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente concentrando nel codice penale le fattispecie di delitti in materia ambientale.

Il comma 2 dispone ulteriori principi e criteri direttivi:

- a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, tra parentesi, degli estremi della precedente disposizione del d.lgs. n. 152/2006 riassetata, o di altra previgente fonte normativa riassetata, della disposizione comunitaria, della giurisprudenza comunitaria o costituzionale attuata;
- b) coordinamento delle discipline settoriali di tutela dei singoli beni ambientali al fine di ridurre duplicazioni;
- c) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) verifica del rispetto della normativa da riassetare in conformità alle direttive comunitarie in materia;
- e) adeguamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale, comunitaria e delle giurisdizioni superiori;

- f) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- g) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle relative funzioni;
- h) ricognizione e riassetto dei reati ambientali;
- i) depenalizzazione degli illeciti ambientali contravvenzionali puniti con la sola pena pecuniaria, o con pena pecuniaria alternativa alla pena dell'arresto fino a un anno, con conseguente loro trasformazione in illeciti amministrativi ad eccezione di quelli individuati dal diritto comunitario quali illeciti di natura penale; previsione di sanzioni amministrative adeguate, proporzionate, efficaci ed effettive, anche inibitorie, interdittive, e riparatorie, aumentando in ogni caso fino al triplo la vigente sanzione dell'ammenda; trasformazione in delitti degli illeciti penali ambientali contravvenzionali puniti con l'arresto pari o superiore a due anni, in via esclusiva o in aggiunta all'ammenda;
- l) per gli illeciti amministrativi, indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, razionalizzazione e semplificazione degli organi competenti a irrogare le sanzioni, razionalizzazione delle vigenti destinazioni del gettito delle sanzioni pecuniarie, con destinazioni a finalità di tutela ambientale; individuazione in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della competenza a vigilare e impartire direttive sull'accertamento e repressione degli illeciti amministrativi, e sulla gestione del relativo contenzioso, e a redigere una banca dati contenente gli elementi informativi sugli illeciti accertati, le sanzioni irrogate, i relativi contenziosi;
- m) previsione di un obbligo di comunicazione, ai soli fini statistici e di monitoraggio, da parte delle cancellerie degli organi giudiziari al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle condanne irrevocabili in materia ambientale, secondo un modello predefinito con decreto interministeriale;
- n) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3, per quanto concerne le funzioni amministrative, fermo restando il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, autonomia e leale collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali, stabilisce i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, senza riduzione del livello di tutela ambientale vigente, e in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati e delle competenze riservate alle regioni;
- b) verifica dei tempi procedurali, assicurando che gli stessi siano congruenti alla complessità oggettiva e soggettiva del procedimento, e riduzione, dei termini non congrui per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
- c) disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
- d) aggiornamento delle procedure, prevedendo l'ampia e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
- e) disciplina uniforme delle procedure in cui si fa ricorso agli strumenti delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, in base ad uno o più schemi o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

- f) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Il comma 4 rinvia alla procedura di adozione dei decreti legislativi disciplinata dall'articolo 1 comma 3 della presente legge. In relazione alle materie oggetto di riassetto, il comma 5 dispone che il Governo completi il processo di codificazione emanando, anche contestualmente al decreto legislativo correttivo e integrativo, una o più raccolte organiche delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina prevista a livello primario e procedendo alla semplificazione dei procedimenti secondo i criteri direttivi elencati al comma 3. Per l'adozione delle norme regolamentari si provvede con il procedimento previsto dalle fonti di rango primario con la veste del decreto del presidente della Repubblica o del decreto ministeriale o interministeriale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri che hanno espresso il concerto sui regolamenti oggetto di riassetto.

Inoltre, sugli schemi di regolamento sono acquisiti i pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 6 reca disposizioni di invarianza finanziaria.

L'**articolo 4** delega il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

L'**articolo 5** contiene una delega in materia di beni culturali. Il comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi correttivi ed integrativi del Codice dei beni culturali entro due anni, sulla base dei principi, criteri e procedure previsti all'articolo 10 della legge n. 137/2002 e dall'articolo 1, comma 3, della presente legge. Il comma 2 reca disposizioni di invarianza finanziaria.

L'**articolo 6** modifica il comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno del 2008, n. 112. Si prevede che sulla base degli esiti del Programma per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e cittadini il Governo adotti, entro il 31 dicembre 2015, uno o più regolamenti di delegificazione per semplificare e ridurre gli oneri regolatori, ivi compresi quelli amministrativi, gravanti sulle imprese e sui cittadini e a ridurre i termini di conclusione dei procedimenti nei settori di competenza statale misurati, in applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi e dei principi e criteri dell'articolo 20 della legge n. 59/1997.

L'**articolo 7**, comma 1 consente al Governo di promuovere accordi ed intese con le Regioni al fine di coordinare le attività delle amministrazioni interessate volte a realizzare obiettivi di semplificazione e di proseguire l'attività in corso per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. È inoltre istituito nella conferenza Unificata un apposito Tavolo istituzionale. Il comma 2 prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata, approva l'Agenda per la semplificazione contenente le linee di indirizzo condivise tra Stato, Regioni, Province Autonome e Autonomie locali e il crono programma di loro attuazione. Il comma 3 reca la clausola d'invarianza finanziaria. Il comma 4 autorizza il Governo ad adottare entro centoventi giorni un regolamento di delegificazione (art. 17,

comma 2, legge n. 400/1988) per il riordino della disciplina concernente la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni a carico dei Comuni verso altre pubbliche amministrazioni, autorità ed istituzioni di controllo. Il comma 5 dispone che al fine di garantire la piena fruibilità dei dati e delle informazioni certificati dalle pubbliche amministrazioni, Governo, Regioni, Province autonome e Autonomie locali promuovono la tempestiva predisposizione di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Il comma 6 prevede che la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana coordina le attività di attuazione del comma 7. Il comma 7 dispone che a decorrere dal 2014 la predisposizione delle convenzioni per la fruibilità dei dati, ovvero l'adesione alle stesse, costituirà elemento di valutazione della virtuosità delle pubbliche amministrazioni. Il comma 8 prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale monitori l'attuazione del presente articolo, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana. Il comma 9 obbliga le amministrazioni titolari di banche dati certificanti a garantire entro il 31 dicembre 2014 l'accesso per via telematica alle stesse da parte delle amministrazioni precedenti, nel rispetto delle norme in materia di privacy e di accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. Le attività volte a garantire l'accesso telematico costituiscono parametro di valutazione della performance dirigenziale. Il comma 10 definisce le nozioni di "dati e informazioni certificati dalle pubbliche amministrazioni" e "banche dati certificanti". Il comma 11 prevede che l'amministrazione certificante garantisce la veridicità e la validità dei dati e delle informazioni contenute nelle banche dati certificanti di cui è titolare e che le violazioni vengono prese in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

L'**articolo 8** dispone il rilascio, da parte degli Atenei e degli istituti di istruzione secondaria superiore, di certificazioni dei titoli di studio anche in lingua inglese, su richiesta dell'interessato.

L'**articolo 9** semplifica gli adempimenti per i cittadini interessati al cambio di residenza, prevedendo che le dichiarazioni relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi vengano acquisite contestualmente a quelle relative al cambio di residenza, al fine di favorire il corretto e sollecito adempimento dell'obbligazione tributaria e la riduzione dell'evasione fiscale.

L'**articolo 10** introduce significative semplificazioni alle procedure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Per la trascrizione d'ufficio telematica al PRA dei provvedimenti amministrativi e giudiziari, si prevede che la richiesta di aggiornamento degli archivi del PRA da parte dell'Autorità Giudiziaria e delle Pubbliche Amministrazioni sia inoltrata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) o mediante procedura telematica; i dati relativi ai cambi di residenza saranno trasmessi direttamente dai Comuni al Pubblico Registro Automobilistico ai fini del contestuale aggiornamento. Il comma 2 prevede che gli uffici del P.R.A. provvedono alla conservazione sostitutiva in formato digitale, per il periodo minimo previsto dalla legge, dei documenti in sostituzione del documento originale cartaceo. Il comma 3 dispone che nelle more dell'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, i comuni trasmettono agli uffici del PRA in via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi all'avvenuto trasferimento di residenza dei proprietari di veicoli iscritti nel PRA, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. I dati possono essere acquisiti dal PRA mediante idonee soluzioni di interoperabilità delle banche dati

Il comma 4 elimina l'obbligo a carico del cittadino di chiedere al PRA la perdita (o - in caso di ritrovamento- il rientro) in possesso del veicolo, sostituendolo con la comunicazione d'ufficio dell'avvenuto furto (o del ritrovamento) da parte delle Forze dell'Ordine, cui il cittadino ha presentato la denuncia.

Il comma 5 prevede che il PRA comunichi con posta elettronica o con altra modalità telematica ai soggetti che ne facciano preventiva richiesta e senza oneri a carico degli stessi, le informazioni relative agli aggiornamenti della situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli loro intestati. Il comma 6 sostituisce le dichiarazioni unilaterali di vendita del veicolo ai sensi del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 con atti bilaterali recanti la sottoscrizione autenticata del venditore e dell'acquirente. Il comma 7 dispone che le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documento analogico originale presentato al PRA sono conservate con valore sostitutivo dell'originale cartaceo. Il comma 8 prevede che per tutti gli atti presentati al PRA, il pagamento dell'imposta di bollo è assolto esclusivamente con modalità virtuali. Il comma 9 reca disposizioni di invarianza finanziaria.

L'**articolo 11** modifica l'articolo 41, comma 2, lettera e-ter) aggiungendo un periodo. In particolare, il medico competente decide se effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro sulla base della patologia specifica qualora sia ritenuta correlata ai rischi professionali. Il comma 2 è una disposizione correttiva dell'art. 5, comma 2, della legge n. 68 del 1999 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*), che corregge il tasso di premio ai fini INAIL ivi enunciato (cioè "*pari o superiore al 60 per cento*") con "*pari o superiore al 60 per mille*".

L'**articolo 12** è volto a completare il percorso di semplificazione delineato dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in coerenza con quanto stabilito in materia di certificazione di malattia comune dagli articoli 2 del citato decreto-legge n. 663 del 1979 e 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevedono l'obbligo per i medici di trasmettere per via telematica all'INPS le certificazioni. In analogia a tali previsioni, si ritiene che il medico certificatore debba provvedere alla trasmissione del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica.

L'**articolo 13** introduce la nuova figura del tutor d'impresa, che ha la funzione di assistere le imprese nello svolgimento di tutti gli adempimenti richiesti per l'esercizio dell'attività produttiva. Il tutor è individuato nella persona del responsabile dello Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) o in un suo delegato. Nel caso in cui il Comune non sia in grado di assicurare la funzione di tutor, l'impresa può rivolgersi alla Regione affinché questa le fornisca la dovuta assistenza e informazione, anche mediante il supporto di tutor di altri SUAP presenti sul proprio territorio.

L'**articolo 14** consente l'uscita temporanea di beni culturali dall'Italia qualora questi risultino non esposti per la pubblica fruizione in Italia e la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali, rinnovabili una sola volta, con istituzioni museali straniere, le quali corrispondono un corrispettivo per lo sfruttamento economico del bene per un periodo che non può essere superiore a dieci anni (comma 1). Per adeguarsi, poi, alle mutate prassi del settore cinematografico, si amplia la possibilità di depositare la copia del film presso la Cineteca nazionale per l'ottenimento dei contributi, oltre che mediante negativo della pellicola originale, anche in versione digitale (comma 2). Il comma 3 reca disposizioni di invarianza finanziaria.

L'**articolo 15**, comma 1 prevede che i termini per il rilascio del permesso di costruire siano raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi da realizzare nei comuni con più di 100.000 abitanti, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. Il comma 2 semplifica la realizzazione di varianti ai permessi di costruire che non costituiscono variazioni essenziali, assoggettandole alla SCIA, a condizione della conformità alle prescrizioni urbanistico-

edilizie e dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso in materia ambientale e paesaggistica, nonché di quelli previsti dalle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica. Tali segnalazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Il comma 3 precisa che ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, l'accertamento delle varianti non dà luogo alla sospensione dei lavori.

L'**articolo 16**, comma 1 reca disposizioni modificative del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006. Con le modifiche di cui al comma 1, lett. a) e b), al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato e agevolare la gestione delle relative operazioni, si riconosce alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di far ricorso a centrali di committenza, dotate di adeguate competenze, oltre che per l'affidamento dei contratti di appalto, già previsto a legislazione vigente, anche per l'affidamento dei contratti di concessione di lavori o altro contratto di partenariato pubblico privato. Si consente in tal modo di centralizzare, su base comunque volontaria, attività che, per la complessità delle procedure e dei relativi contratti, richiedono spesso livelli di specializzazione e competenza non sempre rinvenibili in amministrazioni di medie e piccole dimensione. In tali ipotesi infatti, la complessità delle procedure potrebbe di fatto scoraggiare le stazioni appaltanti dal porre in essere dette tipologie di contratti ovvero potrebbe generare procedure non correttamente predisposte

Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) sono volte ad assicurare piena operatività alla previsione in forza della quale, al verificarsi dei presupposti per la risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario, gli enti finanziatori del progetto possono evitare la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario. Si prevede in particolare che il termine entro il quale gli enti finanziatori possono designare un nuovo concessionario - rinviato al contratto o, in mancanza di specifica clausola, alla determinazione dell'amministrazione aggiudicatrice - non possa comunque essere inferiore a 120 giorni, in ragione della complessità delle attività preliminari che gli enti finanziatori e il potenziale interessato devono svolgere ai fini del subentro; un termine inferiore potrebbe di fatto non rendere applicabile l'istituto del subentro. Inoltre si elimina la previsione che demanda a un decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione del diritto di subentro, riconducendole alla volontà negoziale delle parti e stabilendo il principio per cui le clausole pattizie debbano essere definite in modo tale da non compromettere l'esercizio del diritto e che, a tal fine, le parti possono stipulare accordi diretti con il finanziatore che costituiscono parte integrante del contratto; conseguentemente si elimina la disposizione transitoria valida nelle more dell'emanazione del decreto.

L'articolo 16, comma 2 mira a ridurre l'*overdesign* delle opere infrastrutturali ferroviarie e stradali. Si prevede che l'introduzione di nuove norme nazionali non fondate su standard comuni europei di sicurezza ferroviaria deve essere limitata al minimo, subordinandole ad una analisi economica di impatto sul sistema ferroviario che tiene conto dei relativi sovraccosti oltre che alla stima dei tempi necessari alla loro implementazione.

L'**articolo 17** comma 1 modifica l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiungendo il comma 3-*bis*. Con tale modifica si esclude dall'ambito di applicazione del Codice della Privacy il trattamento dei dati personali delle persone fisiche che agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa, sia in forma collettiva (società semplice, s.n.c., s.a.s.) sia in forma individuale e sempre che si tratti di dati relativi all'attività d'impresa (lettera a). Si sostituisce poi l'art. 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 demandando ad un apposito decreto interministeriale, il compito di adeguare periodicamente il disciplinare tecnico di cui all'Allegato

B) al Codice, introducendo la possibilità di definire, con medesimo decreto, modalità semplificate di adozione delle misure minime a favore, in particolare, di piccole e medie imprese, professionisti e artigiani, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le associazioni maggiormente rappresentative di tali soggetti (lettera b).

L'**articolo 18** introduce le seguenti modifiche in materia di VIA, VAS, AIA, bonifica e messa in sicurezza. Il comma 1, lett. a) modifica l'articolo 7, comma 5 del D.lgs. 152/2006 prevedendo che in sede statale, il provvedimento di AIA sia rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disponendo la soppressione dell'obbligo di acquisire preventivamente i pareri del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute, del Ministro dello sviluppo economico e quello del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, determinando una importante riduzione dei tempi per il rilascio dell'autorizzazione.

Con il comma 1, lett. b) si modifica il regime di pubblicità del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, prevedendo la sola pubblicazione dello stesso sul sito web dell'autorità competente, al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti.

Il comma 1, lett. c) sostituisce, poi, il comma 1 dell'articolo 17, facendo venire meno la pubblicazione della decisione finale ai fini del rilascio della valutazione ambientale strategica in Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione prevedendo che la stessa debba essere pubblicata solo sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate:

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio.

Il comma 1, lett. d) modifica i commi 2 e 7 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo sopracitato. Il nuovo testo dell'articolo 20, comma 2 prevede che dell'avvenuta trasmissione del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale è dato sintetico avviso a mezzo stampa e sul sito web dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di comunicazione di avvio del procedimento. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale. Nel caso di progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, si provvederà con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso i Comuni ove il progetto è localizzato e, nel caso di progetti di competenza statale, anche presso la sede delle Regioni e delle Province. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente. Il nuovo testo dell'articolo 20, comma 7 introduce una ulteriore semplificazione in materia di pubblicità prevedendo che il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente. Dalla data di pubblicazione nel sito web dell'autorità competente decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati. È stata dunque eliminata la doppia pubblicazione

anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma.

Il comma 1, lett. e) modifica l'articolo 27 del D.lgs. 152/2006. All'articolo 27, con riferimento all'informazione sulla decisione in materia di valutazione di impatto ambientale, è soppresso il comma 1 che prevedeva la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Successivamente al comma 2 è stato introdotto il comma 2-bis che prevede che dalla data di pubblicazione nel sito web dell'autorità competente del provvedimento di VIA decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

Il comma 1, lett. f), modifica l'articolo 29-ter, al comma 1, è stata infatti aggiunta la lettera l-bis) prevedendo che la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche l'elenco delle autorizzazioni ambientali necessarie per l'attivazione dell'impianto. L'indicazione di tali autorizzazioni appare funzionale alla completezza dell'istruttoria per il rilascio delle AIA in particolare sotto il profilo delle eventuali ulteriori autorizzazioni occorrenti per l'esercizio dell'impianto, non sostituite dall'AIA di cui è necessario tenere conto ai fini del coordinamento delle rispettive prescrizioni.

Il comma 1, lett. g), modifica l'articolo 29-quater, sostituendo il primo periodo del comma 3. La nuova formulazione prevede che l'autorità competente, verificata la completezza della domanda e della documentazione allegata comunica al gestore l'avvio del procedimento e la sede degli uffici.

Il comma 1, lett. h) e i) hanno lo scopo di evitare che per una stessa opera da autorizzare, per la quale sia prevista l'acquisizione della valutazione d'impatto ambientale, il richiedente debba continuare ad instaurare due diversi procedimenti, come per le opere di cui agli artt. 104 e 109 del d. lgs. 152 del 2006. Con riferimento al procedimento da ultimo richiamato si elimina poi la specifica autorizzazione ministeriale alla posa di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, in quanto la valutazione degli impatti più rilevanti viene assorbita nella VIA nazionale, mentre nei casi residuali verrebbe mantenuta la competenza in capo alla Regione, che in tal modo diventa "lo sportello unico" per i temi afferenti ai dragaggi e alla posa in opera di cavi e condotte, con forte semplificazione operativa per le imprese. Peraltro, a formazione vigente l'autorizzazione ministeriale sarebbe connessa con l'interferenza con eventuali SIC o ZPS costieri e marini, per la quale in linea ordinaria è prevista la valutazione di incidenza regionale. Si tratta di semplificazioni a costo zero, idonee a determinare risparmi soprattutto per le imprese, anche sotto il profilo temporale.

Il comma 1, lett. l), m), n) e o), chiarisce gli obiettivi degli interventi di bonifica e conseguentemente semplifica l'individuazione e la realizzazione delle misure più idonee per il riutilizzo dell'area senza rischi per la salute. La disposizione è coerente con il diritto comunitario, anche perché precisa il rapporto sistematico tra interventi di bonifica e regime della responsabilità per danno ambientale. Le modifiche alla Parte VI dal Titolo V del codice dell'ambiente hanno l'obiettivo di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla contaminazione (articolo 239, comma 1), pertanto gli interventi di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica sono tutti parimenti finalizzati a tutelare la salute. All'articolo 240, comma 1, alla lettera n) nella nozione di messa in sicurezza operativa sono esclusi quegli interventi eseguiti in un sito con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario. È inoltre modificata la lettera o) in materia di messa in sicurezza permanente, inserendo tra le fonti inquinanti anche il riferimento ai rifiuti stoccati. In tal caso si applicano le norme tecniche, finanziarie e amministrative e le garanzie previste dalla normativa vigente per il controllo e per la gestione delle discariche dopo la chiusura. Infine, la lettera l) con riferimento alle misure di riparazione è soppressa. All'articolo 242, dopo il comma 7 è inserito il comma 7 bis che dispone che i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi di bonifica,

l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria. Al comma 9, terzo periodo è soppresso il riferimento all'autorizzazione agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche. È inserito, infine, il comma 13-bis che prevede che nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e, più in generale, tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi e allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle matrici ambientali; a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio alle quali è subordinata la realizzazione di detti interventi. Il nuovo articolo 242-bis del codice dell'ambiente semplifica le procedure di bonifica o di messa in sicurezza e mira a consentire all'operatore di affrontare gli oneri connessi alle suddette procedure senza attendere che l'intero sito sia stato bonificato, consentendogli di prendere l'iniziativa e di avere a disposizione un percorso procedimentale dai tempi ravvicinati, senza pregiudicare le esigenze di tutela sanitaria.

L'articolo 18, comma 2, prevede che le disposizioni sopra citate in materia di VIA e VAS si applichino anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle medesime, fatta eccezione per quelli relativi all'articolo 20, comma 2 sopracitato, le quali non si applicano ai procedimenti in corso alla medesima data, per i quali gli avvisi sono stati effettuati ai sensi della normativa previgente.

L'**articolo 19** contiene alcune importanti modifiche in materia di procedure concernenti la gestione dei rifiuti. In particolare, sostituisce il comma 14 dell'articolo 6 D.Lgs. 152/2006. La nuova norma ha la finalità di chiarire il rapporto tra AIA e autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti, semplificando la procedura attraverso lo svolgimento di una sola conferenza dei servizi. Infatti, l'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 14, del D.Lgs. 152/06 potrebbe infatti dare luogo ad un aggravio del procedimento, dal momento che sembra richiedere per ogni impianto soggetto ad AIA (anche se non gestisce rifiuti) la preventiva convocazione, da parte della Regione competente, di una distinta conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 208, comma 6. Il nuovo comma 14 dispone che per gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti ricompresi in un'installazione per cui è necessaria l'autorizzazione integrata ambientale, quest'ultima costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica degli stessi. L'autorizzazione, inoltre, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. A tal fine :

- a) la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5 per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è estesa ai partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 208, comma 3 ovvero la conferenza convocata ai fini del rilascio dell'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- b) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza di servizi le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11 lett. g) ovvero quelle che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; e le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua

chiusura, da prestare a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;

- c) i contenuti dell'AIA sono integrati con i seguenti elementi :
1. i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
 2. per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
 3. le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
 4. la localizzazione dell'impianto autorizzato;
 5. il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
 6. le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
 7. le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'*articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*;
 8. la data di scadenza dell'autorizzazione,
 9. i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

Si aggiunge, inoltre, il comma 4 bis all'articolo 318 del D.Lgs. 152/2006. La norma intende favorire le imprese che adottano sistemi di gestione ambientale (EMAS, Uni En Iso 14001) consentendo la riduzione delle garanzie finanziarie e assicurative. In particolare è prevista una riduzione del 50% per le garanzie finanziarie o assicurative prescritte dal codice dell'ambiente all'articolo 151, disciplinante i rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato, all'articolo 194 in materia di spedizione transfrontaliere per le imprese registrate ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 "*Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)*". ed infine all'articolo 195. È inoltre prevista una riduzione del 40 % nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. La riduzione è applicata direttamente dalle amministrazioni che richiedono le garanzie agli operatori che documentano il possesso delle certificazioni per le attività soggette alle garanzie stesse.

Al comma 15 dell'articolo 212, infine, prevede che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale con cui sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione e i diritti annuali d'iscrizione deve assicurare la massima semplificazione dei requisiti richiesti agli operatori e delle procedure amministrative che devono essere allineati al rispetto degli obblighi comunitari.

L'**articolo 20** reca interventi di semplificazione a vantaggio dell'attività degli imprenditori agricoli e dei lavoratori impiegati in tale settore.

I commi 1, 2 e 3, in armonia con le disposizioni comunitarie in materia e alla relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia, esentano dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli che effettuano direttamente il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione. Si prevede, poi, la possibilità di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare.

Infine, viene consentito il conferimento delle funzioni di ufficiale rogante degli atti di competenza dei consorzi di bonifica ai funzionari appartenenti all'area amministrativa dei predetti consorzi, laureati in giurisprudenza.

Il comma 4 facilita la tenuta della contabilità degli imprenditori agricoli. La disposizione consente agli imprenditori agricoli obbligati alla tenuta del registro di carico-scarico di delegare la tenuta degli stessi alla cooperativa agricola di cui sono soci.

Il comma 5 riduce gli obblighi di informazione connessi all'influenza aviaria per le aziende avicole familiari, prevedendo l'obbligo di registrazione nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche solo per le aziende avicole a carattere commerciale e quelle a carattere non commerciale con capacità strutturale superiore a 250 capi.

L'**articolo 21**, comma 1, apporta modifiche agli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 346 del 1990, al fine di semplificare gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione. In particolare la modifica all'articolo 28 (comma 1, lettera a) è diretta ad ampliare le ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione, quando l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari, tenuto conto che l'importo attuale è stato determinato 23 anni fa.

Con l'inserimento nell'articolo 30 del comma 3-bis (comma 1, lettera b), la norma introduce la possibilità per il contribuente di allegare, in luogo dei documenti in originale o in copia autenticata, copie non autenticate unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47 del DPR n. 445 del 2000. La previsione semplifica la dichiarazione di successione (ad esempio in presenza di atti di ultima volontà, di bilanci o di inventari), ferma restando la possibilità da parte dell'Ufficio di richiedere, qualora necessario, la documentazione nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 30.

Le disposizioni **dell'articolo 21**, commi 2 e 3, prevedono l'erogazione dei rimborsi da parte dell'agente della riscossione senza che il contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati. Pertanto, la disposizione proposta evita ulteriori adempimenti e costi ai contribuenti destinatari dei rimborsi d'imposta. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non determina effetti in termini di gettito, avendo esclusivamente la finalità di evitare ulteriori adempimenti e costi ai contribuenti destinatari dei rimborsi d'imposta.

Le disposizioni **dell'articolo 22**, commi da 1 a 3 intervengono sulla comunicazione dei dati delle lettere di intento che il fornitore deve effettuare (art. 1, c.1, lett. c), D.L. n. 746/83) all'Agenzia, ribaltando l'onere in capo all'esportatore abituale nel modo seguente: l'esportatore abituale invia all'Agenzia delle entrate preventivamente i dati contenuti nella lettera d'intento che sarà consegnata al proprio fornitore. L'esportatore abituale, successivamente, consegna al proprio fornitore la lettera d'intento unitamente alla ricevuta di presentazione della medesima all'Agenzia. Di conseguenza, viene riformulata la sanzione in capo al fornitore. In pratica:

- viene eliminato l'obbligo, oggi in capo al fornitore dell'esportatore abituale, di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute;
- l'onere di comunicazione all'Agenzia viene trasferito in capo all'esportatore abituale che fruisce della non imponibilità dell'operazione;
- l'Agenzia rilascia apposita ricevuta con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall'esportatore abituale;
- l'esportatore abituale consegna al proprio fornitore o prestatore la lettera di intento trasmessa all'Agenzia delle entrate, unitamente alla copia della ricevuta di presentazione della stessa;
- il fornitore potrà, solo dopo aver ricevuto la lettera d'intento e la relativa ricevuta, effettuare l'operazione senza applicazione dell'imposta.

- il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta, per non incorrere nella sanzione di cui al comma 4-bis dell'articolo 7, decreto legislativo n. 471/97, riformulata per tener conto della diversa modalità dell'adempimento;
- il fornitore o prestatore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA nei confronti di singoli esportatori abituali.

Con le disposizioni **dell'articolo 22**, commi da 4 a 6, si intende accentrare la comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza fiscale, del consolidato nazionale, della *tonnage tax*, nonché per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 446/1997 (consentito ai soggetti in contabilità ordinaria diversi dalle società di capitali), con la dichiarazione dei redditi o IRAP. Si evita così l'utilizzo degli ulteriori separati modelli di comunicazione attualmente previsti. In considerazione della circostanza che la "modulistica 2013" è già stata predisposta e non possiede, quindi, tutte le informazioni richieste per l'opzione, le novità che si vogliono introdurre non possono che decorrere dalla "modulistica 2014". Pertanto, al comma 6 è stata inserita una norma di decorrenza che consente l'applicazione della nuova modalità di comunicazione dell'esercizio delle opzioni indicate ai commi 4 e 5 per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2013. In tal modo, infatti, tale comunicazione sarà effettuata con il modello Unico 2014, sia per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per i quali avrà effetto a partire dallo stesso 2014, sia per quelli che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare (2013-2014) obbligati all'utilizzo del modello Unico 2014.

Le disposizioni **dell'articolo 22**, commi 7 e 8, consentono di fornire con cadenza annuale i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi *black list* e l'innalzamento del limite di esonero a 1.000 euro entro il quale non scatta l'obbligo di inserimento nella comunicazione dell'operazione intercorsa. La disposizione **dell'articolo 22**, comma 9, lettera a) interviene sull'ultimo periodo del comma 222 dell'art. 2 della L. 191/2009, che rimette ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio la determinazione delle modalità con cui le Amministrazioni dello Stato devono rendere all'Agenzia le comunicazioni e le trasmissioni di cui al medesimo comma, nel senso di estendere l'applicazione di detta previsione anche alle comunicazioni ed alle trasmissioni previste dai successivi commi 222 bis e 222 ter.

La disposizione, in esame rimettendo ad un provvedimento dell'Agenzia del demanio, di intesa con il Direttore del tesoro ed il Ragioniere generale dello Stato, la fissazione delle modalità con cui le Amministrazioni devono obbligatoriamente effettuare le comunicazioni, ha il pregio, uniformando le modalità di raccolta, di agevolare, accelerare e semplificare detta operazione e, dunque, facilitare il raggiungimento degli obiettivi sottesi alle norme che hanno previsto i predetti obblighi informativi.

La disposizione **dell'articolo 22**, comma 9, lettera b) mira, invece, ad implementare i risparmi, in termini di spesa pubblica, mediante l'identificazione di eventuali e possibili azioni di efficientamento, ponendo a carico delle Amministrazioni dello Stato l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli immobili di proprietà statale e di terzi utilizzati dalle medesime. Le modalità ed i termini di tali comunicazioni sono rimessi ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio.

Le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi (art. 108, co. 2, del TUIR). Ai fini IVA, invece, la detrazione dell'imposta è ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore a 25,82 euro. Questa differenza crea inutili complicazioni per le imprese. Per equiparare i limiti previsti dalle due discipline, **con l'articolo 23**, comma 1, lettera a) si consente la possibilità di detrarre l'IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

L'art. 27 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recependo le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, ha previsto di regolare, in sede di identificazione ai fini IVA, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli Uffici dell'Agenzia delle entrate. In particolare, la citata norma, agendo sul testo dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, ha stabilito che i contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie manifestino tale volontà nell'ambito della dichiarazione di inizio o di variazione dell'attività, effettuando l'opzione di cui al comma 2, lett. e - bis) del citato art. 35. Nell'assetto disegnato dalla norma, si prevede che, a seguito della predetta manifestazione di volontà da parte del soggetto, l'Ufficio, ove ne ricorrano i presupposti, possa esercitare un potere inibitorio, che si sostanzia in un atto di diniego ovvero di revoca dell'autorizzazione. In difetto di un siffatto provvedimento negativo, il soggetto viene inserito nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi del Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904 e conseguentemente acquisisce la legittimazione ad effettuare le stesse operazioni.

Attraverso il predetto sistema il legislatore ha inteso garantire l'affidabilità delle informazioni contenute nelle banche dati relative alle posizioni IVA e la rimozione di qualsiasi criticità che potrebbe compromettere la qualità e l'attendibilità delle informazioni disponibili nelle medesime banche dati.

La modifica corrente al regime introdotta con il comma 1, lettera b) dell'**articolo 23** si rende necessaria per aggiornare la norma in relazione alla definitiva entrata in vigore di tutte le disposizioni previste del Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 ottobre 2010, che sostituisce e espande la portata della norma contenuta nel Regolamento n. 1798 del 2003 citato nell'attuale versione dell'articolo 35.

Le modifiche proposte intervengono da un lato a ridurre il tempo di sospensione della soggettività passiva V.I.E.S. da 30 giorni a 15 giorni, dall'altro confermano e rafforzano il principio che la permanenza di un soggetto passivo IVA nell'archivio V.I.E.S. è legata all'effettiva operatività ai fini intracomunitari, in applicazione specifica dell'articolo 23 del Regolamento (UE) 2010/24.

Si è ritenuto inoltre, alla luce delle novità introdotte dal Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010, di contemperare le esigenze di contrasto alle frodi in materia di IVA e di verifica dell'affidabilità dei dati relativi al contribuente consultati attraverso il sistema V.I.E.S. delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri e dagli operatori economici ai fini della verifica di validità della partita IVA, con le esigenze di ridurre i tempi del silenzio assenso limitando il tempo di sospensione della soggettività passiva V.I.E.S..

L'art. 36, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con modificazione dalla legge n. 27 del 2012, prevede la facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta per i "soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e dell'art. 19-bis, sia locazione o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività".

Questa possibilità era, in precedenza, prevista soltanto per i soggetti passivi che realizzavano sia locazioni di fabbricati abitativi esenti da imposta sia locazioni di altri fabbricati imponibili ed era ammessa nonostante si trattasse di un'unica attività (vale a dire di un'attività contraddistinta dal medesimo codice ATECO). La nuova formulazione dell'art. 36, terzo comma, del richiamato d.P.R. n. 633 del 1972 conferma la possibilità di separare le locazioni di fabbricati abitativi esenti dalle locazioni di altri fabbricati ed estende, simmetricamente, tale facoltà anche in relazione alle cessioni di fabbricati.

In base all'attuale formulazione letterale dell'art. 36, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, all'interno di ciascuna delle attività separate di cessione e di locazione, è possibile separare, rispettivamente, le cessioni di fabbricati abitativi esenti da imposta dalle cessioni di altri fabbricati, nonché – come già previsto, in base alla precedente formulazione della norma – le locazioni di fabbricati abitativi esenti da quelle di altri fabbricati.

Da ciò consegue che ai subsettori di attività – costituiti dalle locazioni di altri fabbricati (rectius, fabbricati diversi da quelli abitativi esenti) e dalle cessioni di altri fabbricati (rectius, fabbricati diversi da quelli abitativi esenti) - sono imputate sia operazioni imponibili, sia operazioni esenti.

La presenza sia di operazioni esenti sia di operazioni imponibili comporta, ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta, la necessità di calcolare un pro-rata di detraibilità "settoriale".

In proposito, si osserva che tale impostazione non è coerente con la ratio della separazione dell'attività diretta ad evitare, nel caso di esercizio sia di attività imponibili sia di attività esenti, gli effetti negativi del pro-rata di detrazione sugli acquisti concernenti l'attività imponibile o, in ogni caso, sembra ridurne i benefici.

Pertanto, la disposizione **dell'articolo 23**, comma 1, lettera c) modifica l'art. 36, terzo comma, del citato d.P.R. n. 633 del 1972 per consentire la separazione delle attività di locazioni e di cessioni di fabbricati mediante un criterio basato esclusivamente sul regime IVA applicabile alle operazioni, a prescindere, quindi, dalla natura del fabbricato (vale a dire abitativo ovvero strumentale).

Il comma 4 dell'articolo 104 del Testo unico delle imposte sui redditi prevede, per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, la deduzione di quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato.

A legislazione vigente, le predette quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 110. L'autorizzazione mediante tale provvedimento deve essere emanata ad ogni modifica dei piani di ammortamento delle concessionarie.

In considerazione della rilevanza del documento, il piano economico finanziario, che risulta approvato da parte del concedente e costituisce parte integrante della concessione relativa alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, la semplificazione degli adempimenti risulta conseguita con l'eliminazione di tale autorizzazione disposta **dall'articolo 23**, comma 2 dell'articolo in esame.

Resta ferma, la modalità (proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione) di deduzione delle quote di ammortamento che potrà essere oggetto dell'attività di controllo al fine di disconoscere eventuali comportamenti non sistematici in merito alla determinazione delle quote di ammortamento deducibile.

Le vigenti disposizioni in materia di adempimenti fiscali stabiliscono che i committenti, i proponenti e/o i mandanti, nella loro qualità di sostituti d'imposta, sono obbligati ad effettuare una ritenuta a titolo di acconto, ai fini IRPEF o IRES, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Il comma 2, dell'articolo 25-bis, del D.P.R. n.600/1973, dispone che la ritenuta è applicata, in via generale, al 50% dell'ammontare delle provvigioni (in pratica la ritenuta risulta pari all'11,5% dell'importo complessivo della provvigione). Tuttavia, lo stesso comma 2, prevede che per i percipienti che dichiarino ai loro committenti (preponenti o mandanti) di avvalersi, nell'esercizio della propria attività, in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'importo delle provvigioni stesse (pari ad una ritenuta dell'4,6% dell'importo complessivo provvisionale). L'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta (sul 20% della base imponibile anziché sul 50%), quindi, è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni (agente o rappresentante) di un'apposita dichiarazione. L'attuale disciplina prevede che la dichiarazione sia spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno solare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (unica forma consentita) ed ha effetto per l'intero anno solare successivo, salvo variazioni in corso d'anno che possano far venire meno le predette condizioni (articolo 3, comma 1, del D.M. 16.04.1983). Nel caso in cui le condizioni previste per l'applicazione della minore ritenuta si verifichino nel corso dell'anno, il percipiente le provvigioni deve presentare una dichiarazione al committente, preponente o mandante, entro quindici giorni dal verificarsi delle predette variazioni, con le

modalità sopra specificate. Entro lo stesso termine (15 giorni) devono essere dichiarate le variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le condizioni per l'applicazione della ritenuta ridotta (articolo 3, comma 2, del D.M. 16.04.1983).

Per quanto illustrato, gli intermediari commerciali che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o terzi, sono tenuti ad inviare annualmente, tramite raccomandata A.R., una dichiarazione al proprio committente al fine di fruire delle ritenute ridotte sulle provvigioni percepite.

La disposizione introdotta con l'**articolo 23**, comma 3 stabilisce la stabilizzazione temporale della dichiarazione annuale, prevedendo che la stessa sia ripresentata solo se siano venute meno le condizioni richieste per fruire delle ritenute d'acconto ridotte. In caso di dichiarazione non veritiera o in caso di omessa dichiarazione della variazione delle condizioni richieste, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni".

Le disposizioni contenute **nell'articolo 24** - di modifica dell'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 - sono finalizzate ad allineare i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri (imprese aventi sede nei paesi UE e nello Spazio economico europeo; rappresentanti fiscali di tali imprese) operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi con quelli previsti per le imprese stabilite in Italia.

La finalità dell'intervento normativo è quella di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dichiarativi.

L'**articolo 25**, comma 1, prevede l'estensione alle società del Gruppo Equitalia del termine dilatorio imposto, dall'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, a favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, per cui l'esecuzione non può essere iniziata se non dopo il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. In tal modo si persegue la finalità di eliminare la palese ed ingiustificata disparità di trattamento tra gli agenti della riscossione, che agiscono per conto degli enti creditori pubblici e gli stessi enti titolari del credito, che beneficiano di un termine di 120 giorni prima della proposizione dell'azione esecutiva o della notifica dell'atto di precetto, in luogo del più ristretto termine di 10 giorni entro il quale l'agente deve adempiere.

In un'ottica di semplificazione e di riduzione del contenzioso dovuto in particolare alle difficoltà oggettive di distinguere le prestazioni di pubblicità da quelle di sponsorizzazione, la disposizione che si introduce con l'**articolo 26** uniforma la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal sesto comma dell'articolo 74 del DPR. n. 633\1972 per le due fattispecie.

In particolare la disposizione interviene al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 74 del DPR. n. 633/1972 uniformando la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal regime IVA in materia di sponsorizzazioni e la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal regime IVA generale, valido, quindi, anche per le spese di pubblicità stabilita dal secondo periodo dello stesso sesto comma dell'articolo 74 del DPR. n. 633\1972.

L'**articolo 27, comma 1**, sopprime il secondo comma dell'articolo 4 del DPR n. 600 del 1973 che prevede per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. Tale modifica introduce ulteriori misure di semplificazione

eliminando, per i contribuenti richiamati nel secondo comma, l'obbligo di comunicare nella dichiarazione dei redditi dati di cui l'amministrazione finanziaria risulta già in possesso. Le comunicazioni dei dati anagrafici all'Agenzia delle Entrate devono avvenire attraverso i canali e i modelli istituzionali che non sono più quelli dichiarativi. La possibilità che il contribuente invii nuove e diverse informazioni anagrafiche tramite canali (quale la dichiarazione dei redditi) dai quali le informazioni anagrafiche non vengono registrate, crea incertezza e possibili conseguenze negative in fase di notifica degli atti.

Le disposizioni di cui ai **commi 2 e 3** sono finalizzate a permettere l'utilizzo dei vecchi modelli dichiarativi come già avviene per le società di capitali nelle ipotesi di operazioni straordinarie che interessano le società di persone ed enti equiparati. Inoltre, vengono rivisti i termini di versamento per le società di persone al fine di evitare di dover versare le imposte in largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione.

L'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, consente la costituzione di società di persone e di capitali per l'esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ma non disciplina il relativo regime fiscale. Il medesimo art. 10 della legge 183 del 2011 afferma il principio della distinzione tra esercizio della professione ed esecuzione della prestazione professionale: il primo può essere svolto in forma individuale, ma anche in forma associata e comune; la seconda può essere svolta esclusivamente dalla persona fisica professionista abilitato. Quindi, l'esercizio in forma societaria dell'attività professionale regolamentata non può far venir meno i caratteri di personalità della prestazione resa dal singolo socio professionista. A fronte delle incertezze derivanti sul piano fiscale da questo assetto normativo, il **comma 4** attribuisce alle società tra professionisti regolamentate nel sistema ordinistico il medesimo trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti esistenti, in termini di natura del reddito di lavoro autonomo prodotto e di attribuzione per trasparenza ai soci.

Le disposizioni dell'**articolo 28** intendono favorire la trasparenza e la semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta nell'attività di assistenza fiscale. Attualmente, infatti, i sostituti d'imposta eseguono i conguagli risultanti dai prospetti di liquidazione operando maggiori ritenute in caso di debito d'imposta e minori ritenute in caso di credito. Inoltre, con riferimento ai compensi spettanti ai sostituti d'imposta per l'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, percepiscono un compenso che viene erogato a fronte di minori ritenute d'acconto. Infine, utilizzando la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, i sostituti d'imposta effettuano la compensazione interna delle ritenute versate in eccedenza rispetto al dovuto.

Con le modifiche normative si prevede che le suddette operazioni siano effettuate mediante l'utilizzo della delega di versamento F24. Tali somme non concorrono al limite previsto per le compensazioni dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nell'ottica degli interventi di semplificazione, l'**articolo 29** specifica che le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti, pertanto, non devono "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

L'**articolo 30** modifica l'art. 3, comma 10 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012 senza alterarne il generale impianto normativo.

L'intervento è volto, infatti, ad eliminare il riferimento alla Commissione di congruità dell'Agenzia del Demanio di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rinviando, ai fini della verifica della congruità del canone, ad una competenza generica dell'Agenzia del demanio, come avviene in norme di analogo contenuto. In buona sostanza, si rettifica un mero refuso, in quanto la predetta Commissione viene attivata esclusivamente qualora il valore della locazione sia superiore ad una determinata soglia.

Le modifiche introdotte con l'**articolo 31** hanno l'obiettivo di consentire significativi risparmi di spesa e di pervenire ad una semplificazione amministrativa che consenta una maggiore velocità e snellezza dell'Amministrazione nell'espletamento dei propri compiti nonché di liberare risorse umane da utilizzare in altri settori di attività.

L'innovazione proposta è coerente con l'esercizio di *spending review*, ed in particolare con una specifica raccomandazione che la Commissione ha formulato su questa materia: *“modificare l'attuale sistema di pagamento delle spese di trasferimento (a carico del Ministero dietro presentazione di fattura) mediante un rimborso forfettario da integrare alle indennità di prima sistemazione o di rientro, nella prospettiva di una sempre maggiore articolazione della struttura dell'ISE e di risparmio in termini di risorse umane (soppressione del competente ufficio ministeriale) e finanziarie”*.

I procedimenti interessati dall'innovazione, attualmente attribuiti alla DGRI, Ufficio IX, attengono al rimborso delle spese di trasferimento del personale nell'ambito della rete degli Uffici all'estero, e da o per la Sede Centrale e la rete stessa.

Rispetto a tali procedimenti l'Ufficio si trova in una posizione estremamente difficile sul piano giuridico ed operativo in quanto l'attuale ordinamento prevede il rimborso, entro certi limiti, delle spese in questione. E' quindi il dipendente che sceglie il trasportatore (se lo ritiene nell'ambito delle ditte accreditate); questi predispone il preventivo di spesa al quale il dipendente ne allega un altro di una ditta diversa a fini comparativi; l'Ufficio procede alla relativa approvazione sulla base del tariffario predisposto dagli organi tecnici dello Stato, eroga l'anticipo (attualmente pari al 30%) e quindi il saldo al ricevimento e riscontro della documentazione attestante l'effettuazione del trasloco. Sussiste pertanto un vero e proprio obbligo dell'Amministrazione di pagare le spese sostenute dal dipendente per il trasporto dei propri effetti e masserizie in occasione di un trasferimento da e per una sede all'estero. A fronte di tale obbligo, negli ultimi anni si è registrata una crescente decurtazione delle risorse assegnate al pertinente capitolo di spesa – classificato come capitolo rimodulabile per l'acquisto di beni e servizi – che ha creato una ormai cronica impossibilità dell'Amministrazione di poter regolarmente onorare tutti i debiti che essa ha accumulato nei confronti dei dipendenti trasferiti.

Per ovviare alla situazione sopra descritta si ritiene che l'unico mezzo sia di provvedere alla necessaria disponibilità di arredi e masserizie mediante il pagamento di una somma fissa previamente determinata, che costituisca un “contributo onnicomprensivo”. Che si tratti comunque di una quota parziale di rimborso non è una mera finzione in quanto con il nuovo testo resterebbero a carico del dipendente una parte delle spese sostenute e che invece attualmente l'Amministrazione è tenuta a rimborsare.

Il parametro di riferimento per l'entità del contributo da corrispondere è costituito dalle due indennità di sistemazione (art. 175) e di rientro (art. 176) che contengono in sé un riferimento al costo della vita in loco (parametro necessario per tener conto dell'effettivo costo dei servizi di trasporto nel Paese di destinazione), al posto funzione che il dipendente va a ricoprire e alla composizione del nucleo familiare a suo carico. Tale parametro è altresì coniugato con quello della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione (parametro a sua volta necessario per tener conto dell'effettivo costo dei noli, sia marittimi che terrestri).

In tale nuovo contesto l'Amministrazione :

- Non intratterrà più alcun rapporto con le ditte di trasloco, diversamente da oggi (anche a causa delle deleghe ad esse rilasciate per la gestione del procedimento, e delle necessità derivanti dalle carenze documentali).
- Non sarà più coinvolta nelle dispute tra dipendenti che chiedono di essere tutelati dall'Ufficio e trasportatori che reclamano il pagamento del dovuto, ed ancora tra questi ultimi ed i corrispondenti locali.
- Potrà liberare risorse umane di entità non inferiore alle 13 unità da utilizzare per altre finalità istituzionali .

Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 32**, nei primi due commi, stabilisce che sono soggette all'autorizzazione all'installazione solo le apparecchiature a risonanza magnetica con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a quattro tesla, anziché, come previsto dalla normativa attuale, a due tesla. L'autorizzazione ha validità cinque anni e può essere rinnovata.

Il comma 3 affida ad un regolamento del Ministro della salute la disciplina delle modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche. Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. Il comma 5 ha finalità di coordinamento normativo, abrogando le disposizioni che prevedono la collocazione e l'autorizzazione delle apparecchiature RM con valori di campo statico di induzione magnetica superiore a 2 Tesla, nonché l'autorizzazione specifica per ogni singolo protocollo di studio all'installazione delle apparecchiature RM con valori di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 Tesla.

L'**articolo 33**, comma 1, intende semplificare la procedura per il conferimento del titolo di professore emerito, procedendo alla contestuale abrogazione dell'art. 111 del regio decreto n. 1592 del 1933. In particolare, l'art. 111 prevede la necessità, previa deliberazione della facoltà di appartenenza, di un decreto del Ministro, il quale tuttavia non ha poteri discrezionali in merito. Una semplificazione degli oneri e delle procedure amministrative impone pertanto di eliminare tale passaggio formale e di lasciare che il titolo venga conferito dal rettore, previa deliberazione favorevole dei professori ordinari del Dipartimento, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Il comma 2 interviene sulle misure di contenimento della spesa per missioni di cui all'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, escludendo dall'applicazione della norma tutte le spese effettuate dalle università e dagli enti di ricerca e non solo quelle che gravano su risorse derivanti da finanziamenti UE o di soggetti privati, come attualmente previsto. Infatti, l'internazionalizzazione della ricerca, la condivisione dei progetti e dei risultati, nonché la mobilità del personale sono un valore per il sistema universitario che la recente riforma introdotta dalla legge n. 240 del 2010 ha incentivato con specifiche norme. Pertanto non è motivato né auspicabile sottoporre al limite di spesa prescritto le missioni che gravano su finanziamenti di soggetti pubblici nazionali.

Il comma 3 modifica il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, allo scopo di coinvolgere nella programmazione e nella valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica le competenti commissioni parlamentari, con il rilascio di un apposito parere. Ciò risponde anche all'esigenza di elevare qualitativamente il livello di programmazione complessivo e ricondurre l'espressione del Parlamento italiano, al pari di quello europeo, al livello delle strategie.

Il comma 4 interviene con modifiche e abrogazioni al d.lgs. 213 del 2009, perfezionando ed adeguando il testo della norma vigente dopo due anni di applicazione alle reali esigenze di

snellimento delle procedure anche per quanto riguarda il finanziamento di programmi e progetti di ricerca.

Il comma 5 interviene sulla legge 28 marzo 1991, n. 113 al fine di semplificare le procedure per iniziative volte alla diffusione della cultura scientifica. Il comma 6 modifica l'art. 1 l. n. 296/2006, prevedendo in luogo di un regolamento l'adozione di un decreto non regolamentare per la disciplina degli interventi relativi al FIRST (FIRB, PRIN, FAR e FAS).

Il comma 7, lett. a), intende chiarire alcuni punti dell'art. 31-*bis* d.l. n. 5/2012. La Scuola di dottorato, ivi prevista, è intesa come un progetto sperimentale attivato sotto la responsabilità e la direzione dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). Nel triennio di sperimentazione, l'INFN è chiamato a gestire il progetto "Scuola", con la propria struttura. Al termine della sperimentazione saranno valutati i risultati dello stesso. In coerenza con tale impostazione, il comma 2 si precisa che il piano strategico, lo statuto e i regolamenti della Scuola siano elaborati nel corso del triennio di sperimentazione 2013-2015 da un comitato ordinatore. Tali atti saranno poi sottoposti alla approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro giugno 2015, per consentire una valutazione complessiva della fase di sperimentazione e poter adeguatamente decidere in merito alla sua stabile e futura organizzazione. Per garantire il finanziamento delle attività, il comma 3 prevede che il trasferimento annuale a favore dell'INFN sia disposto, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa positiva valutazione di un Piano annuale di attività elaborato dal comitato ordinatore, in un'unica soluzione anticipata entro il mese di gennaio di ciascun esercizio.

L'eventualità della trasformazione della Scuola di dottorato in una struttura stabile è prevista dal comma 4. Infatti, come già accennato, si prevede che, al termine della fase di sperimentazione, l'INFN sottoponga al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una dettagliata relazione illustrativa, elaborata dal comitato ordinatore, sui risultati raggiunti dalla Scuola. Il Ministro acquisita la valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, propone al Governo un apposito provvedimento legislativo per il finanziamento stabile della scuola ed emana specifico decreto di riconoscimento. modifica l'art. 32, comma 5, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 per ricomprendere nella disposizione e nel finanziamento specifico anche la valutazione dei progetti e programmi (Programma nazionale di ricerche aerospaziali, Programma ANTARTIDE, diffusione cultura scientifica l.6/2000) facenti capo al MIUR e a carico di appositi stanziamenti del ministero, oltre il FIRST, e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 7, lett. b), precisa che gli oneri per gli esperti e per le commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei programmi e dei progetti di ricerca devono gravare sugli stessi progetti e programmi e non a carico del FIRST (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica), come previsto attualmente.

Il comma 8 introduce modifiche al d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; in particolare gli interventi sui commi 5 e 5-bis del suddetto decreto tengono conto della sentenza n. 147 del 7 giugno 2012, la Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell'art. 19 del decreto citato relativo alla generalizzazione degli istituti comprensivi che dovevano essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 in particolari zone (montane e piccole isole), chiarendo che lo Stato non può dettare norma di dettaglio in materia di dimensionamento delle rete scolastica, di competenze regionale, ma può solo fissare norma generale per il contenimento delle spesa stabilendo degli obiettivi da raggiungere.

Tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n.147/2012, si sono svolti alcuni incontri tecnici con i rappresentanti della Conferenza unificata per trovare soluzioni condivise e individuare un parametro che consentisse di determinare il contingente dei dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione permettendo di conseguire le economie di spesa con particolare riferimento a quelle di cui al cassato comma 4 del suddetto art. 19. Nel corso delle interlocuzioni con le regioni, le stesse hanno richiesto di abrogare i commi sopra indicati per poterli sostituire con apposito accordo da definire in sede di Conferenza unificata.

Si ricorda che:

- il comma 5, dell'art. 19, modificato poi dall' art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n.183 stabilisce che alle scuole costituite con un numero di alunni inferiore a 600, ridotto a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, non venga assegnato né il dirigente scolastico né il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).
- l'art. 2 del DPR 18 giugno 1998 n. 233 prevede che per avere autonomia le scuola devono avere almeno 500 alunni, ridotto fino 300 nelle scuola montane, piccole isole ecc.

Al fine di ottimizzare e rafforzare i poteri di indagine ed *enforcement* della Consob, anche allo scopo di consentire alla medesima autorità di acquisire la tempestiva conoscenza di comportamenti illeciti, l'**articolo 34**, attraverso la riformulazione dell'articolo 4-*quater* del TUF, è finalizzato ad estendere a tutte le aree di vigilanza della Consob i più penetranti poteri di indagine previsti dalla disciplina sugli abusi di mercato (art. 187-*octies* del TUF), con la facoltà, quindi, di esercitarli nei confronti di chiunque possa essere informato su fatti oggetto di specifici procedimenti di vigilanza di competenza della stessa Consob e non soltanto nei confronti dei soggetti vigilati.

In particolare, l'esercizio di tali poteri si sostanzia nella possibilità, tra l'altro, di richiedere notizie, dati o documenti, procedere ad audizione personale, ispezione, avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni ovvero, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, procedere al sequestro dei beni suscettibili di confisca o a perquisizioni (nei modi disciplinati dalle disposizioni finanziarie vigenti) nonché chiedere l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico. Si tratta, in sostanza, di poteri di indagine già riconosciuti dalla legislazione vigente ma che, per effetto della stratificazione degli interventi di novazione legislativi succedutisi dopo il recepimento della direttiva 2003/6/CE (c.d. direttiva "market abuse") e dei conseguenti atti normativi di recepimento, sono risultati limitati solo ad un settore tra quelli oggetto di vigilanza dei mercati finanziari. Peraltro, non si comprende per quale ragione tali più penetranti poteri, essenziali per contrastare fenomeni pericolosi per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari, non possano far parte dell'ordinario e comune patrimonio di strumenti a disposizione della medesima autorità di vigilanza preposta alla tutela dei medesimi valori costituzionali. Con la conseguenza sovente riscontrata che, anche nei confronti dei medesimi soggetti vigilati, la differente qualificazione dell'iniziativa di vigilanza possa determinare, nel prosieguo delle iniziative assunte e con, conseguenze significativamente diverse, in termini di tutela dei risparmiatori e del mercato, con conseguente rischio di indebolimento della stessa azione di vigilanza.

Altro aspetto essenziale per rafforzare i presidi a tutela del pubblico risparmio e dei risparmiatori, così stimolando i fattori di sviluppo connessi, attiene al potenziamento di importanti presidi a tutela della trasparenza in occasione di operazioni a maggior rischio per gli interessi dei risparmiatori. In questo contesto, in particolare, la disciplina legislativa in materia di operazioni con parti correlate, e quindi delle operazioni in potenziale conflitto d'interessi, a legislazione vigente non ha attribuito alla Consob alcuno specifico potere sanzionatorio nei confronti degli amministratori delle società quotate per la violazione della relativa disciplina. Ne consegue che, in caso di violazione delle regole di correttezza procedurale e sostanziale adottate dalle società ai sensi del relativo Regolamento adottato dalla Consob - fermi i poteri sanzionatori per la violazione degli obblighi di trasparenza previsti in attuazione dell'art. 114 del TUF - la Consob può attivare poteri sanzionatori solo nei confronti dei componenti degli organi di controllo delle società quotate, per violazioni del dovere di vigilanza sull'applicazione della legge previsto dall'art. 149, comma 1, del TUF. Il quadro delineato affievolisce notevolmente l'efficacia dell'*enforcement* sulla regolamentazione che non appare sufficientemente esteso e dissuasivo. Pertanto, per rendere effettivo e dissuasivo l'apparato normativo così previsto, la disposizione di cui all'articolo 192-*quater* introduce una specifica sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti degli amministratori delle società quotate per le

gravi violazioni della disciplina in materia di operazioni con parti correlate dagli stessi commesse in adempimento dei loro doveri che possano arrecare danno alla società, ai soci o al mercato.

L'**articolo 35** introduce la possibilità per l'Agenzia del demanio di avvalersi, attraverso apposita convenzione a titolo gratuito, del supporto tecnico-specialistico della Difesa Servizi s.p.a., ai fini della alienazione, gestione ed amministrazione dei beni di proprietà dello Stato già individuati dal Ministero della Difesa che, in quanto non suscettibili di conferimento ai fondi comuni di investimento immobiliare previsti dal comma 8-*quater* dell'articolo 33 e dall'articolo 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, non rientrano nella propria disponibilità.

L'**articolo 36** ha lo scopo di facilitare la raccolta presso il pubblico di erogazioni liberali, anche di modico valore, da destinare a interventi di tutela dei beni culturali o paesaggistici. Attualmente, questa finalità può essere perseguita solo mediante versamento delle somme in conto entrata dello Stato e la loro successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. È, tuttavia, da rilevare come, nel caso delle donazioni di scopo per interventi di tutela del patrimonio culturale, il rispetto delle suddette rigorose regole contabili presenta diverse rilevanti criticità.

In primo luogo, il meccanismo procedurale descritto determina il decorso di un notevole lasso di tempo tra il momento del versamento del contributo da parte del privato finanziatore e quello della disponibilità delle somme da parte dell'istituto destinatario.

In secondo luogo, esso causa un notevole aggravio amministrativo, poiché comporta il coinvolgimento di numerose articolazioni centrali e periferiche del Ministero e della Ragioneria generale dello Stato e, inoltre, implica la necessità di individuare, per ogni singolo versamento, in base alla relativa causale, l'istituto cui la somma deve essere riaccreditata.

Infine – e soprattutto – la procedura non è, di fatto, percorribile per le donazioni di modico valore. Ciò in quanto non è ipotizzabile che il privato cittadino che intenda versare un importo modesto possa recarsi presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato per provvedervi.

La conseguenza di ciò è – da un lato – un notevole aggravio amministrativo, che è di per sé causa di costi per la pubblica amministrazione e – dall'altra – la sostanziale impossibilità, per i beni in consegna allo Stato (e con la sola eccezione di quelli in consegna agli istituti del Ministero dotati di autonomia speciale) di sollecitare presso il pubblico, come avviene in altri Paesi, iniziative di raccolta di contributi anche modesti, da destinare a interventi specifici e resi noti *a priori*. Ne deriva, quindi, anche un minore introito per lo Stato, ossia la rinuncia a potenziali fonti di entrata.

L'attuale previsione normativa dell'obbligatorio ricorso al complesso meccanismo della riassegnazione viene normalmente giustificata sulla base della ritenuta necessità di non derogare al principio di unicità del bilancio dello Stato, in ragione del quale sono, in linea di principio, vietate le gestioni contabili fuori bilancio. Tuttavia, nel caso di specie, l'ossequio al principio in argomento appare un inutile formalismo, posto che è indubbio che le donazioni di scopo non possono che essere integralmente riassegnate per il perseguimento di quello specifico fine per cui sono state erogate. D'altra parte, la necessità per la Ragioneria generale dello Stato di avere esatta contezza della consistenza di tali erogazioni può ben essere soddisfatta con altre, meno gravose, modalità (obblighi di comunicazione, di rendiconto, e via dicendo).

La norma è, pertanto, volta a consentire ai funzionari delegati del Ministero per i beni e le attività culturali di acquisire direttamente e utilizzare immediatamente le somme destinate a interventi specifici, mediante l'accensione di appositi conti correnti presso istituti bancari o altri soggetti autorizzati. In tal modo non si arreca alcuna lesione, dal punto di vista sostanziale, al principio di unicità del bilancio, ma si perviene unicamente all'eliminazione di una "partita di giro" assai onerosa e astrattamente lesiva, come detto, dell'interesse finanziario dello Stato, in quanto comportante, di fatto, la sostanziale rinuncia a potenziali maggiori entrate.

L'**articolo 37** è finalizzata ad eccettuare gli organismi collegiali operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali dall'ambito applicativo dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 12, comma 20, del decreto legge n. 95 del 2012. La prima di tali disposizioni ha sottoposto gli organismi collegiali a una periodica verifica della perdurante utilità, mentre la seconda ha determinato l'immediata soppressione dei Comitati tecnico-scientifici operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, poiché il relativo iter di proroga era ancora pendente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Conseguentemente, il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici si trova ad operare in una composizione incompleta, in quanto i Presidenti dei suddetti Comitati dovrebbero farne parte quali membri di diritto. Peraltro, il medesimo organo è destinato a cessare, in virtù della medesima disposizione del decreto legge n. 95 del 2012, una volta spirato l'attuale termine di proroga.

Il mantenimento e la piena funzionalità del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici sono indispensabili allo scopo di assicurare lo svolgimento dell'attività istituzionale del Ministero. Si tratta, infatti, di Organi che hanno una composizione di altissimo profilo scientifico e che, in tale veste, rendono pareri altamente qualificati, talora obbligatori, su attività fondamentali per la stessa funzionalità del Ministero.

In particolare, il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, nel quale siedono eminenti personalità del mondo della cultura, è chiamato, tra l'altro, ad esprimersi obbligatoriamente sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, mentre i Comitati tecnico-scientifici esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti.

L'esclusione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici dall'ambito applicativo della disposizione sopra citata appare dunque di fondamentale importanza, per l'Amministrazione, allo scopo di consentire agli uffici di continuare ad avvalersi, senza il ricorso ad onerose consulenze, del particolare contributo di elevato profilo scientifico svolto dai suddetti Organi.

La previsione normativa consente di fare salvi altresì gli organismi operanti in materia di attività culturali, i quali svolgono funzioni indefettibili ai fini della ripartizione del FUS, nonché la Commissione per la revisione cinematografica, assolutamente insostituibile nel ruolo di organo deputato ad ammettere le opere cinematografiche alla visione da parte dei minori.

L'**articolo 38** è volto ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, in considerazione della grave carenza di personale esistente in particolar modo tra il personale della II Area e della III Area (archeologi, storici dell'arte, architetti, archivisti e bibliotecari, amministrativi, assistenti alla fruizione accoglienza e vigilanza), dotato di peculiare professionalità essenziale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali svolte dal Ministero per i beni e le attività culturali.

A tal riguardo, il Ministero per i beni e le attività culturali farà ricorso alle graduatorie dei concorsi pubblici, banditi nel 2008, ancora in corso di validità.

Il predetto intervento normativo consente di assicurare il pieno espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore, tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese.

L'**articolo 39** reca la clausola d'invarianza finanziaria dell'intero provvedimento.